

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 784, 1140-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATRICE BIANCONI)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 2002

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (n. 784)

**d'iniziativa dei senatori CUTRUFO, MEDURI, FRAU, SAMBIN,
PEDRIZZI, EUFEMI, CICCANTI, COZZOLINO, BIANCONI,
SALINI, DEMASI, GIRFATTI, FORTE, MAGNALBÒ,
TREMATERA, MAFFIOLI, MONCADA LO GIUDICE di
MONFORTE, BATTAGLIA Antonio, OGNIBENE, GUZZANTI,
FORLANI, MELELEO, CAMBER, TATÒ, MUGNAI, BASILE,
GRILLOTTI, CONSOLO, IZZO, COMPAGNA, GUBERT e
MAINARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2001

Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (n. 1140)

**d'iniziativa dei senatori BATTISTI, MANCINO, COLETTI, BAIO
DOSSI, LAURIA, VERALDI, COVIELLO, DATO, FORMISANO,
DENTAMARO, GAGLIONE, SCALERA, LIGUORI, BASTIANONI
e DALLA CHIESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2002

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegni di legge:		
– testo unificato proposto dalla Commissione	»	7
– n. 784, d’iniziativa dei senatori Cutrufo ed altri	»	9
– n. 1140, d’iniziativa dei senatori Battisti ed altri	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - L'esame in Commissione dei due disegni di legge recanti norme sull'Istituto di Studi politici S. Pio V di Roma, il primo n. 784 d'iniziativa dei senatori Cutrufo ed altri, l'altro n. 1140 d'iniziativa dei senatori Battisti ed altri, si è concluso con l'approvazione di un testo unificato, che recepisce le indicazioni di entrambi.

Qualche accenno breve sull'Istituto: esso svolge, dal 1986, una costante attività di ricerca, consulenza e studio nelle discipline umanistiche con particolare riferimento a quelle di carattere storico-politico. Nel 1986 ha ottenuto la personalità giuridica. Al momento, ha attivato due strutture didattiche:

la Scuola superiore di lingua moderna per traduttori e interpreti abilitata al rilascio di diplomi avente valore legale;

il corso di perfezionamento scientifico triennale per laureati per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Inoltre, l'Istituto ha promosso innumerevoli iniziative tra le quali:

convegni di studio;

progetti in materia di ricerca scientifica, realizzati con il finanziamento del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

erogazione di borse di studio.

Attraverso intese con istituzioni statali ed enti stranieri similari istituisce convenzioni e progetti fra cui:

- l'accordo quadro con il Ministero dell'Educazione in Albania (1992);

- la convenzione con la Regione autonoma della Galizia (Spagna);

- la convenzione con l'università di Oradea (Romania);

- il riconoscimento da parte della Regione Lazio quale ente di interesse regionale e assegnazioni di fondi (1995);

- il riconoscimento da parte della Regione Abruzzo quale ente di interesse regionale (2001);

- la presentazione, nelle Regioni Veneto, Lombardia, Puglia e Sicilia, di iniziative per attivare anche in queste Regioni il riconoscimento.

Nel 1996, l'Ateneo è stato autorizzato a rilasciare la laurea in scienze politiche; nel 1998, l'Istituto insieme ad altri enti ha promosso la costituzione del consorzio per la ricerca scientifica e tecnologica CO.RI.-TECNA, che ha lo scopo di effettuare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle scienze storiche, storico-politiche, umanistiche ed in quelli biomedico, giuridico, economico e del credito.

Quanto al testo unificato approvato dalla Commissione, esso ripercorre e assimila i due testi di legge originari ed è formato da 3 articoli.

L'articolo 1 definisce i compiti dell'Istituto.

L'articolo 2 dispone che l'Istituto sia disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità ai sensi della legge n. 168 del 1989, anche per quel che riguarda l'organizzazione scientifica, la dotazione organica e il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente.

L'articolo 3 assegna all'Istituto un contributo pari a 1.500.000 euro all'anno, a valere sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca. Al riguardo, va ricordato che in Commissione è

stato approvato un emendamento alla clausola di copertura che ha consentito di rinvenire risorse aggiuntive da destinare all'Istituto, affinché il suo finanziamento a valere sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca

non andasse a detrimento degli altri enti già ammessi a contributo a valere sul medesimo Fondo.

BIANCONI, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VALDITARA)

sul testo unificato predisposto per i disegni di legge nn. 784 e 1140

15 ottobre 2002

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 784 e 1140, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

sul testo unificato predisposto per i disegni di legge nn. 784 e 1140

10 ottobre 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato proposto per i disegni di legge nn. 784 e 1140, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 1 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: «1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, all'Istituto di studi politici "S. Pio V" è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2003, un contributo, determinato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nell'ambito delle risorse quantificate annualmente dalla tabella C, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 549 del 1995».

su emendamenti al testo unificato

23 ottobre 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme sull'Istituto di studi politici
«S. Pio V» di Roma**

Art. 1.

1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;

b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;

c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

d) eroga premi per la ricerca.

3. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1.

Art. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.

2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla voce «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43» sono aumentati di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, con riserva della predetta cifra a favore dell'Istituto.

3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 784

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CUTRUFO ED ALTRI

Art. 1.

1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;

b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;

c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

d) eroga premi per la ricerca;

e) svolge, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, anche attraverso la costituzione di appositi istituti, attività di formazione nei settori di competenza dell'Istituto stesso.

Art. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione didattica e scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, all'Istituto di studi politici «S. Pio V» è concesso un contributo a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1140

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BATTISTI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

a) promuove studi, seminari, congressi, iniziative culturali, di comunicazione e formazione su temi di interesse politico, storico e istituzionale;

b) esegue ricerche e svolge attività di assistenza tecnica e supporto operativo in ambito istituzionale per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali, cura la pubblicazione di studi e ricerche;

c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

d) eroga premi per la ricerca;

e) svolge, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, anche attraverso la costituzione di appositi istituti, attività di formazione nei settori di competenza dell'Istituto stesso.

3. Per la realizzazione dei suddetti compiti, l'Istituto di studi politici «S. Pio V» può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1.

Art. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione didattica e scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, all'Istituto di studi politici «S. Pio V» è concesso un contributo pari a 2.100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, a titolo di sostegno per l'espletamento delle attività statutarie.

2. In aggiunta al contributo pubblico di cui al comma 1, l'Istituto può avvalersi delle rendite derivanti dal proprio patrimonio e dei contributi erogati da enti locali e da soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 2.100.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'u-

nità previsionale di base di parte corrente, «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mini-

stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

